

□ **Mozione n. 303**

presentata in data 31 ottobre 2008

a iniziativa del Consigliere Procaccini

“Federalismo fiscale”

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:

che il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 3 ottobre 2008 il disegno di legge di delega al Governo in materia di federalismo fiscale in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione;

che la Costituzione Repubblicana ha una ispirazione regionalista e non federalista, come più volte la stessa Corte costituzionale ha ribadito ed ancora recentemente con la sentenza n. 365 del 2007;

che lo stesso termine “federalismo” è un termine improprio in quanto il federalismo unisce quello che è diviso, non divide quello che è già unito (l'articolo 5 della Costituzione recita: “la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”);

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Nel ribadire la validità della concezione della “Repubblica delle autonomie”, dove Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni non sono cosa “altra” rispetto allo Stato, ma solo un modo stesso di essere dello Stato Repubblicano, per cui vanno trasferite alle Regioni ed agli altri Enti territoriali funzioni che meglio possono essere svolte dai poteri locali;

Nel riaffermare il ruolo delle Regioni e degli Enti locali contro l'eccessivo centralismo dello Stato, sempre nella salvaguardia delle funzioni statali necessarie per garantire i diritti inviolabili della persona, le condizioni di eguaglianza, non solo formale ma sostanziale, dei cittadini nella soddisfazione dei loro bisogni primari;

Non ignorando l'esistenza di una questione settentrionale, ritiene che resti tuttavia irrisolta la storica questione meridionale, per cui il nostro Paese rimane duale e non solo dal punto di vista economico;

Nel sottolineare che il d.d.l. di delega rischia di aggravare tale dualismo con la penalizzazione delle Regioni meno sviluppate anche in relazione al venir meno nel 2013 dei flussi di risorse attualmente assicurato dai Fondi europei;

Visto l'articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale... E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana...”;

Considerato:

che occorre quindi assicurare a tutti i cittadini, ovunque nati o residenti, prescindendo dalla ricchezza dei territori regionali, pari opportunità e dignità sociale;

che il d.d.l. prevede il superamento graduale, per tutti i livelli istituzionali, del criterio della spesa storica, per cui il finanziamento delle funzioni trasferite sarebbe stabilito sulla base dei costi standard assicurando “i livelli essenziali delle prestazioni”;

che il rispetto di tale obiettivo è sostanzialmente affidato ai contenuti dei decreti legislativi attuativi da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge-delega, in base a principi e criteri direttivi che nel provvedimento legislativo appaiono però vaghi ed imprecisi;

che sugli schemi dei decreti legislativi le Commissioni parlamentari competenti potranno esprimere un parere non vincolante, entro il termine massimo di trenta giorni, mentre per la predisposizione dei contenuti viene istituita una Commissione paritetica composta da rappresentanti tecnici per ciascun livello di governo. Ciò comporta di fatto una diminuzione del ruolo del Parlamento anche in relazione ai compiti della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, prevista all'articolo 4 del d.d.l. di delega;

che tuttora mancano precise indicazioni sugli effetti finanziari della legge-delega;

che restano altresì ancora del tutto indefiniti gli stessi livelli, ritenuti essenziali, delle prestazioni oltre che le funzioni fondamentali degli enti locali;

che non vengono evidenziati i criteri per la determinazione dei costi standard, né come essi si calcolino, né risulta indicato quale impatto essi avranno sui bilanci delle diverse Regioni rispetto alla spesa storica, che nelle diverse realtà regionali potrebbe non necessariamente essere superiore a quella eventualmente misurata sui costi standard;

che il d.d.l. di delega complessivamente comporterà maggiori oneri (peso della burocrazia, premi fiscali alle Regioni "virtuose", risorse aggiuntive per la perequazione, ecc. ammontanti secondo studi di istituti specializzati a molti milioni di euro) per far fronte ai quali non vengono indicate le necessarie risorse;

che già in passato il trasferimento delle funzioni e compiti alle Regioni ha prodotto costi aggiuntivi perché non si è proceduto, nel primo e secondo trasferimento, a depennare preliminarmente i capitoli di spesa relativi alle stesse funzioni dal bilancio dello Stato e soprattutto a ridurre conseguentemente gli apparati amministrativi centrali, il che ha comportato solo una moltiplicazione dei centri di spesa in periferia ed un maggiore debito pubblico;

che allo stato il d.d.l. costituisce una vera e propria "delega in bianco" data al Governo in violazione dell'articolo 76 della Costituzione;

Ritenuto:

che nell'attuale contesto il problema fondamentale è quello di migliorare il livello di vita della popolazione nel suo insieme e delle classi lavoratrici in particolare, che hanno subito in questi anni l'erosione dei loro redditi (salari, stipendi, pensioni), salvaguardando i loro diritti sociali ed evitando ogni forma di discriminazione e differenziazione tra i cittadini nell'accesso alle prestazioni ed alle provvidenze per la soddisfazione dei loro bisogni primari al fine di garantire la pari dignità sociale di cui all'articolo 3 della Costituzione;

che vi è il concreto rischio che la "devoluzione", cioè l'attribuzione alle Regioni, in termini di legislazione esclusiva, delle funzioni in materia di organizzazione sanitaria, scolastica, ecc., che avrebbe diviso i cittadini a seconda delle Regioni di appartenenza, respinta dal referendum popolare, finisca per essere attuata in altro modo attraverso il "federalismo fiscale" previsto dal d.d.l. di delega, stante tra l'altro l'assoluta mancanza di certezze sull'entità e sulla durata dei fondi di perequazione necessari per "assicurare i livelli essenziali delle prestazioni";

che, anche in relazione alla sostenibilità degli oneri che il "federalismo fiscale" comunque comporterà, soprattutto in un quadro di incertezza derivante anche dal contesto macro-economico interno ed internazionale che postula iniziative congiunte a livello europeo per fronteggiare la crisi non solo finanziaria, ogni risposta di tipo "federalista" risulta inefficace, perdente e dannosa;

che autorevoli costituzionalisti, ed ancora recentemente il prof. Giovanni Sartori, in questo quadro d'insieme, tenuto conto anche dell'entità del debito pubblico italiano pari al 104 per cento del PIL, hanno posto il problema che nell'attuale situazione "il federalismo non va attuato, ma disattivato";

che una legge-delega di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, relativo all'autonomia finanziaria di entrata e di spesa di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, non può prescindere dal principio della coesione nazionale, dal momento che in un paese che resta duale più si attribuiscono funzioni e competenze in periferia, più vi è il fondato pericolo che venga meno la garanzia di eguaglianza dei diritti sociali e civili fondamentali dei cittadini (tutela della salute, diritto all'istruzione, ecc.);

che il d.d.l. di delega al Governo in materia di "federalismo fiscale" sia espressione di una concezione del rapporto Stato-Regioni-Enti locali del tutto estranea al regionalismo previsto dal nostro ordinamento costituzionale;

Tutto ciò premesso

IMPEGNA

la Giunta regionale a farsi portavoce presso il Parlamento nazionale affinché si soprasseda all'esame del d.d.l. di delega sul federalismo fiscale e si proceda pregiudizialmente ad una rigorosa riconsiderazione della portata della stessa riforma costituzionale del titolo V, della sua sostenibilità nell'attuale contesto interno ed internazionale;

AUSPICA

una revisione costituzionale delle disposizioni dello stesso titolo V a cominciare da quella di cui al primo comma dell'articolo 114 (La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato), che costituisce una vera e propria retrocessione culturale rispetto all'impianto costituzionale;

una revisione delle diverse materie di legislazione esclusiva e concorrente, come quella ad esempio della tutela e sicurezza del lavoro, che deve rientrare tra quelle riservate alla legislazione esclusiva dello Stato (e non da disciplinare con legislazione concorrente), in quanto la garanzia dei diritti dei lavoratori non può che restare affidata alla prima parte della Costituzione e non certamente alla seconda.